

DECISIONE (PESC) 2017/1428 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2017

a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea dovrebbe perseguire un elevato livello di cooperazione in tutti i campi delle relazioni internazionali, tra l'altro al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
- (2) Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che individua sfide e minacce a livello mondiale e invita a sviluppare un ordine internazionale basato sul diritto e fondato su un multilateralismo efficace e su istituzioni internazionali ben funzionanti.
- (3) La convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione («convenzione») è entrata in vigore il 1º marzo 1999. Essa costituisce l'unico strumento internazionale globale che affronta tutti gli aspetti relativi alle mine antipersona, compresi l'impiego, lo stoccaggio, la produzione, il commercio, la rimozione e l'assistenza alle vittime delle medesime. Dal 1º giugno 2013 tutti gli Stati membri sono parti della convenzione e al 1º settembre 2016 162 Stati hanno espresso il loro consenso a essere vincolati da essa.
- (4) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/487/PESC ⁽¹⁾ a sostegno dell'universalizzazione e dell'attuazione della convenzione.
- (5) Il 3 dicembre 2009, alla seconda conferenza di revisione della convenzione, gli Stati parte della convenzione hanno adottato il piano d'azione di Cartagena 2010-2014 relativo all'universalizzazione e all'attuazione della convenzione in tutti i suoi aspetti. Hanno anche adottato la «direttiva impartita dagli Stati parte all'unità di supporto all'attuazione» in cui gli Stati parte hanno convenuto di affidare all'unità di supporto all'attuazione («ISU») della convenzione il compito di fornire consulenza e sostegno tecnico agli Stati parte riguardo all'attuazione e all'universalizzazione della convenzione, di agevolare la comunicazione tra gli Stati parte e di promuovere la comunicazione e l'informazione che condividono riguardo alla convenzione sia verso gli Stati non parte sia verso il pubblico. Alla loro 14ª riunione nel 2015, gli Stati parte hanno adottato una decisione sul rafforzamento della *governance* finanziaria e della trasparenza in seno all'ISU, che definisce le condizioni a cui quest'ultima può intraprendere attività o progetti che non figurano nel suo bilancio annuale, anche su invito degli Stati parte e di Stati non firmatari.
- (6) Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/700/PESC ⁽²⁾ a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014.
- (7) Alla terza conferenza di revisione della convenzione, tenutasi a Maputo, Mozambico, nel giugno 2014, gli Stati parte hanno adottato il piano d'azione di Maputo con l'obiettivo di conseguire progressi rilevanti e sostenibili in materia di attuazione della convenzione nel periodo precedente alla conferenza di revisione successiva (2014-2019) e hanno rilasciato una dichiarazione comune in cui affermano di voler raggiungere gli obiettivi della convenzione nella massima misura possibile entro il 2025.
- (8) Nelle conclusioni del 16 e 17 giugno 2014 in occasione della terza conferenza di revisione della convenzione, il Consiglio dell'Unione europea ha ricordato l'unità dell'Unione nel perseguire gli obiettivi della convenzione, con

⁽¹⁾ Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, a sostegno dell'universalizzazione e attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 165 del 26.6.2008, pag. 41).

⁽²⁾ Decisione 2012/700/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, nel quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Cartagena 2010-2014, adottato dagli Stati parti della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 40).

